



CITTÀ DI GRUGLIASCO

Piazza Matteotti n. 50 – 10095 Grugliasco (TO)

www.comune.grugliasco.to.it

ORDINANZA N° 7499 DEL 31 / 10 / 2017

IL SINDACO

Vista la Direttiva Europea 2008/50CE;
visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

visto il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” sottoscritto in data 08 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto ;

vista la D.G.R: 42-5805 del 20 ottobre 2017, recante le “*Prime misure di attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009*”;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.

Visto l’art. 38 dello Statuto della Città di Grugliasco

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

venzano adottate, a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, le seguenti misure da applicare all'intero territorio cittadino con l'eccezione di Corso Allamano:

1. LIMITAZIONI PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Dalla data di adozione della presente Ordinanza è vietata la circolazione dalle ore **8:30-18:30** :

- 1.1. dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1)
 - alimentati a benzina, metano o a gpl con omologazioni precedenti all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CE),

- dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE).
- 1.2. dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).
- 1.3. dei veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. (categoria N1):
 - alimentati a benzina, metano o a gpl con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE),
 - veicoli di cat. N1, N2 ed N3 dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3 (Direttiva 94/12/CE).
- 1.4. È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).

2. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI

Le misure temporanee omogenee saranno adottate a partire dall'adozione della presente Ordinanza e fino al 31/03/2018 e sono articolate su tre livelli di allerta in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ registrato dalle stazioni di rilevamento.

- nessuna allerta livello **"VERDE"** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ secondo le persistenze di cui ai punti successivi.
- primo livello di allerta **"ARANCIO"** è attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
- secondo livello di allerta **"ROSSO"** è attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.

Le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì).

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

L'attivazione dei livelli di allerta è comunicato sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.it/>
- sul sito dell'accordo padano <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>
- sul sito internet del Comune di Grugliasco.

Le misure temporanee omogenee saranno in vigore tutti i giorni, dal lunedì alla domenica.

3. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE ATTIVE IN TUTTE LE GIORNATE CON ALLERTA DI 1° LIVELLO - COLORE ARANCIONE

3.1. divieto di circolazione:

dalle ore **8:30-18:30** dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).

- dalle ore **8,30 alle ore 12,30** dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 1998/69/CE e Direttiva 1999/96/EC).
- 3.2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
 - 3.3. introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
 - 3.4. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
 - 3.5. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
 - 3.6. potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Si fa divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

4. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE ATTIVE IN TUTTE LE GIORNATE CON ALLERTA DI 1° LIVELLO - COLORE ROSSO

- 4.1. divieto di circolazione:
 - dalle ore **8:30-18:30** dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
 - dalle ore **8:30 alle ore 18:30** dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 1998/69/CE e Direttiva 1999/96/EC).
 - dalle ore **8,30 alle ore 12,30** dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
- 4.2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 4.3. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 4.4. introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 4.5. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 4.6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 4.7. Si fa divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

5. ESENZIONI

Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:

- 5.1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;
- 5.2. motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
- 5.3. veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);
- 5.4. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali;
- 5.5. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- 5.6. veicoli del car sharing;
- 5.7. veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti (car-pooling);
- 5.8. veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio; l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio;
- 5.9. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
- 5.10. veicoli oltre 3,5 ton, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- 5.11. veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";
 - 5.11.1. "Motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate
 - furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
 - cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 - altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.
 - 5.11.2. "Motoveicoli per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:
 - attrezzati con scala;
 - attrezzati con pompa;
 - attrezzati con gru;
 - attrezzati con pedana o cestello elevabile;

- attrezzati per mostra pubblicitaria;
- attrezzati con spazzatrici;
- attrezzati con innaffiatrici;
- attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
- attrezzati con saldatrici;
- attrezzati con scavatrici;
- attrezzati con perforatrici;
- attrezzati con sega;
- attrezzati con gruppo elettrogeno;
- dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C

5.12. I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".

5.12.1. "Autoveicoli per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- furgone isothermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- telai con selle per il trasporto di coils;
- betoniere;
- carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- furgoni blindati per trasporto valori;
- altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

5.12.2. "Autoveicoli per uso speciale" veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- trattrici stradali;
- autospazzatrici;
- autospazzaneve;
- autopompe;
- autoinnaffiatrici;

- autoveicoli attrezzi;
- autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- autoveicoli gru;
- autoveicoli per il soccorso stradale;
- autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- autosgranatrici;
- autotrebbiatrici;
- autoambulanze;
- autofunebri;
- autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- autoveicoli per disinfezioni;
- auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- autocappella;
- auto attrezzate per irrorare i campi;
- autosaldatrici;
- auto con installazioni telegrafiche;
- autoscavatrici;
- autoperciatrici;
- autosega;
- autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- autopompe per calcestruzzo;
- autoveicoli per uso abitazione;
- autoveicoli per uso ufficio;
- autoveicoli per uso officina;
- autoveicoli per uso negozio;
- autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

- 5.13. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- 5.14. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;

- 5.15. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- 5.16. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
- 5.17. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- 5.18. veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;
- 5.19. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing;
- 5.20. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
- 5.21. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- 5.22. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- 5.23. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- 5.24. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
- 5.25. veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate dalla Città;
- 5.26. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
- 5.27. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco per l'arrivo e la partenza.
- 5.28. veicoli diretti verso le officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

6. TERRITORIO INTERESSATO DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

E' interessato dal provvedimento l'intera area urbana del Comune di Grugliasco con l'eccezione di Corso Allamano.

7. POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DAL BLOCCO

L'ordinanza è da intendersi sospesa in caso di sciopero del trasporto pubblico locale, indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Che il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza e per i provvedimenti di competenza al Settore Lavori Pubblici, al Settore Polizia Municipale ed allo Sportello alla Città;

Che copia degli atti e delle determinazioni tecniche, presupposti del presente provvedimento ed in esso citati, sono disponibili in visione presso il Settore Sviluppo Compatibile del Comune di Grugliasco;

Che il Responsabile del Procedimento è il dott. Vladimiro Bottone, Responsabile Servizio Agenda 21.

Il presente provvedimento diventerà immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

(Roberto Montà)

Firmato digitalmente ai sensi DPR 513/97
Dlgs 82/05 e smi

Grugliasco, li 31/ 10 /2017

VB/bv